

Senato Accademico	21.6.2011
Consiglio di Amministrazione	28.6.2011
Decreto Rettoriale	654-2011 del 7.7.2011
Pubblicazione all'Albo di Ateneo	n. 62 del 14 luglio 2011 - Prot. 15098
Ufficio competente	Ripartizione Risorse Umane
Data ultimo aggiornamento	7.7.2011

REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI UNIVERSITARI CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO A NORMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 1

Finalità

1. L'Università degli Studi di Ferrara può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9.
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11 marzo 2005) e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 24, Legge 30 dicembre 2010, n. 240) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato.

Art. 3

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano;
 - per proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;
 - per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;
 - per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all'esito di una nuova selezione per un nuovo progetto/programma di ricerca;
 - per chiusura del progetto/programma di ricerca: la scadenza temporale individuata dall'ultima spesa ammessa a rendicontazione.

Art. 4

Tipologie contrattuali

1. I contratti hanno le seguenti tipologie:
 - a) contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24 comma 3 della Legge n. 240/2010 (tipo a): contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta. Per questi contratti è previsto sia il

regime di tempo pieno che di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

b) contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24 comma 3 della Legge n. 240/2010 (tipo b): contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) ovvero per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6 della Legge n. 449/97 e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 398/89, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge n. 230/2005. Per questi contratti è previsto esclusivamente il regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.

2. Il ricercatore è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, 60 ore di didattica frontale per anno accademico, così come indicato nel bando di selezione. Ulteriori incarichi didattici sono attribuiti soltanto ai sensi dell'art. 14 comma 2° del presente regolamento.

3. Nel caso in cui il contratto sia finanziato con fondi esterni l'attività di didattica frontale viene svolta in relazione a quanto espressamente previsto nell'accordo con l'ente finanziatore.

Art. 5

Copertura finanziaria

1. Contratti finanziati o cofinanziati con fondi appositamente destinati dal Consiglio di Amministrazione. Il Senato Accademico, verificata la necessità di procedere al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e preso atto dell'entità delle risorse stanziata a bilancio, delibera in merito all'assegnazione delle stesse alle Strutture.

2. Contratti finanziati con fondi esterni all'Ateneo. L'attivazione della procedura è deliberata dal Consiglio della Struttura interessata che deve garantire la copertura finanziaria a valere su finanziamenti esterni all'Ateneo, acquisiti mediante apposite convenzioni da stipularsi, anteriormente all'indizione della procedura, con soggetti pubblici o privati. La durata della convenzione deve essere pari almeno a quella del contratto per i ricercatori di tipo a), ovvero di quindici anni per i contratti di tipo b). Nel caso di convenzioni sottoscritte con soggetti privati, il finanziamento dovrà essere garantito da apposita fidejussione bancaria o assicurativa.

3. Contratti finanziati da Programmi comunitari o di altri organismi internazionali destinati alla ricerca o alla formazione attraverso la ricerca e contratti su fondi di programmi nazionali che prevedano esplicitamente l'attivazione di contratti per ricercatori universitari con contratto a tempo determinato. I contratti finanziati dall'Unione Europea, da altri organismi internazionali, da fondi di ricerca nazionali, seguono le regole stabilite dal programma comunitario di finanziamento e dai Regolamenti di Ateneo intesi a definire tali finanziamenti. Le disposizioni del presente regolamento di Ateneo sono applicate solo in quanto compatibili con le medesime.

Art. 6

Procedura di attivazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, autorizza l'indizione delle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e approva le richieste di attivazione e di proroga dei contratti proposti con propria delibera dalle Strutture, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

2. La delibera della Struttura proponente, deve specificare i seguenti elementi:

a) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

b) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca oggetto del contratto e le relazioni tra la durata del programma/progetto, e il contratto che si intende

- attivare, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
- c) il dipartimento di afferenza;
 - d) la sede di svolgimento delle attività;
 - e) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica (pubblicazioni, convegni e congressi, brevetti e altre opere d'ingegno);
 - f) il regime di impegno (tempo pieno o definito) per i soli contratti di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) del presente regolamento;
 - g) il compenso proposto;
 - h) l'indicazione dei fondi sui quali graverà la spesa e l'attestazione della relativa copertura finanziaria;
 - i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
 - l) la specificazione della lingua straniera oggetto della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della stessa.

Art. 7

Modalità di selezione

1. L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Per i contratti di tipo a) le procedure di reclutamento potranno essere espletate, oltre che dall'Ateneo con le modalità previste dal presente Regolamento, anche dagli organismi finanziatori di cui all'art. 5, comma 3, del presente regolamento, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo,.
3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. La selezione è svolta da una Commissione giudicatrice composta da tre docenti ordinari del settore concorsuale oggetto della selezione, di cui almeno uno designato tra il personale docente in servizio presso un altro Ateneo anche straniero. La commissione è designata dal Senato Accademico su proposta del Direttore della Struttura ed è nominata con decreto del Rettore. In caso di motivata necessità, i componenti della Commissione possono appartenere ai settori concorsuali affini rispetto a quello oggetto della selezione.
5. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
6. I bandi vengono emanati con decreto rettorale e vengono resi pubblici per almeno 15 giorni. I termini decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando sarà reso disponibile sul sito web dell'Ateneo, sul sito web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito web dell'Unione Europea.
7. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato secondo i criteri e parametri individuati con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, ai sensi del comma 2 lettera c) dell'art. 24 della Legge n. 240/2010. A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica, che può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. A seguito della discussione viene attribuito un

punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi. Preliminarmente a tale fase, la Commissione può prevedere un punteggio minimo al di sotto del quale non può essere attribuita l'idoneità. I bandi possono prevedere il numero massimo di pubblicazioni da presentare che comunque non potrà essere inferiore a dodici. I bandi prevedono, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera specificata nel bando di selezione.

8. All'esito della selezione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, viene individuato l'idoneo.

9. Gli atti sono approvati con decreto rettorale.

10. La Struttura formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia che viene approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

11. Ad esclusione dei contratti di cui all'art. 5, comma 3, l'inizio delle attività deve avvenire, per tutti i contratti, alla data del 1° febbraio o del 1° settembre; eventuali deroghe, motivate dalla Struttura proponente, potranno essere eventualmente concesse da parte del Consiglio di Amministrazione.

12. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del DPR 487/1994.

Art. 8

Contenuto del bando di selezione

1. Il bando di selezione contiene in forma sintetica:

- a) la tipologia del contratto (tipo a o tipo b);
- b) per i soli contratti di tipo a) il regime di impegno (a tempo pieno o definito);
- c) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca;
- d) le ore di didattica frontale con le relative modalità di svolgimento;
- e) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
- g) la specificazione della lingua straniera oggetto della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera;
- h) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
- i) il trattamento economico e previdenziale;
- l) il dipartimento di afferenza;
- m) la sede di svolgimento dell'attività;
- n) la modalità di selezione;
- o) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione;
- p) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
- q) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti) nell'ambito del progetto/programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
- r) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 9

Requisiti per partecipare alle selezioni

1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di:

- dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- ovvero
- diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. In questo caso costituisce titolo preferenziale l'eventuale dottorato o titolo equivalente posseduto dal candidato.
2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio. Non sono, inoltre, ammessi gli assegnisti di ricerca e i titolari di contratti per ricercatore a tempo determinato conferiti ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge n. 240/2010 presso l'Ateneo di Ferrara o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 10

Oggetto e durata del contratto

1. Il contratto indica le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da svolgere e riporta, in allegato, il programma di ricerca eventualmente richiesto dal bando.
2. I contratti di tipo a) hanno durata triennale e sono prorogabili per ulteriori due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dalla Struttura che ha attivato il contratto, sentito il Dipartimento di afferenza, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all'art. 6 per l'attivazione dei contratti.
3. I contratti di tipo b) hanno durata triennale e non sono rinnovabili.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 11

Rapporto di lavoro

1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dal responsabile della ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca, svolte dal ricercatore è possibile l'utilizzo del sistema di time sheet di Ateneo.
3. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene:
 - a) tramite compilazione del registro delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale;
 - b) tramite il registro delle attività consuntive per tutte le altre attività connesse alla didattica.

4. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal d.lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
5. La competenza disciplinare è regolata dallo Statuto dell'Università di Ferrara.
6. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari di ruolo a seconda del regime di impegno.
7. I ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo a) possono modificare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione della struttura di afferenza, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno.

Art. 12

Trattamento economico.

1. Il compenso minimo è stabilito in conformità a quanto disposto dall'art. 24, comma 8, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 13

Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Al ricercatore si applica il trattamento previdenziale ed assistenziale previsto dalle vigenti disposizioni normative per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, mediante iscrizione alla cassa stato INPDAP sia ai fini previdenziali che di quiescenza.

Art. 14

Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. I contratti sono incompatibili:
 - con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
 - con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
 - con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
 - con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.
2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui all'art. 4 del presente Regolamento, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento "per il conferimento a professori e ricercatori universitari dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti".
3. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
4. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 15

Cambiamento di sede

1. In caso di cambiamento di sede, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

Art. 16

Norme transitorie e finali

1. Nelle more della riorganizzazione dell'Università di cui all'art. 2 comma 2° della Legge n. 240/2010 l'attivazione di contratti è proposta dai Dipartimenti universitari.
2. Nelle more della riorganizzazione dell'Università di cui all'art. 2 comma 2° della Legge n. 240/2010 l'approvazione delle proposte di attivazione dei contratti di cui all'art. 6 del presente

regolamento compete al Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, tenuto conto della programmazione del personale dell'Ateneo.

3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 7 comma 7° del presente regolamento, si applicano i parametri di cui al Decreto MIUR 89/2009.

4. Nelle more della definizione dei settori concorsuali di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010 nel bando va indicato il/i Settore/i Scientifico-Disciplinare/i di riferimento.